PROTOCOLLO DI INTESA

tra

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA'
IN MATERIA DI SALUTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROGETTI
BANDIERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE
6 NOVEMBRE 2021, N. 152, E ALLE ALTRE INIZIATIVE A TITOLARITÀ DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

VISTI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 15;

La COM/2020/575, Annual Sustainable Growth Strategy, che definisce le sfide comuni agli Stati Membri che poi vengono riprese nel Commission staff working document guidance to member states recovery and resilience plans del 17 settembre 2020;

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha disposto, all'articolo 1, comma 1, l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali, con l'obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed in particolare l'articolo 3, che istituisce il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e l'articolo 8, comma 5-bis, che istituisce i tavoli settoriali e territoriali con le parti sociali;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

la decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, che ha approvato, sulla base della proposta della Commissione europea, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", e in particolare, l'articolo 33, che ha disposto l'istituzione, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (DARA), di uno specifico Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni", quale nucleo di coordinamento degli interventi previsti dal PNRR tra le Amministrazioni titolari di interventi e gli enti territoriali;

la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 che prevede che: "le amministrazioni locali partecipano alla realizzazione del PNRR in aree che variano dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all'edilizia scolastica e ospedaliera, all'economia circolare, agli

interventi per il sociale. Partecipano in qualità di destinatari finali alla realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale, come quelli in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Hanno, infine, un ruolo nella definizione e messa in opera di alcune delle riforme previste dal Piano in materia di disabilità, servizi pubblici locali, turismo e in altri settori di competenza decentrata. Per questi, sarà fondamentale un'attività in stretta sinergia con le amministrazioni centrali nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata e del Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale";

il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 19 gennaio 2022, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico, di istituzione della cabina di regia MUR - MSAL - MiSE, al fine di garantire il più efficace coordinamento nell'attivazione delle iniziative in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del connesso piano complementare nonché di ogni altro dispositivo di supporto alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione, nel campo delle Scienze della vita.

il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2022, di concerto con il Ministro della Salute, recante l'adozione delle "Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d.l. n. 59 del 2021)" per le Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale e per l'Ecosistema innovativo della salute.

CONSIDERATO CHE

l'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni ha la funzione, tra le altre, di prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;

il Nucleo PNRR Stato-Regioni costituisce un modello straordinario di relazioni tra Amministrazioni statali-enti territoriali nel sistema PNRR, nell'ambito del quale le Regioni recuperano autonomia progettuale, su materie di propria competenza, in ordine a progetti ritenuti strategici (il Progetto "bandiera"), elaborati con il supporto dello stesso Nucleo PNRR Stato-Regioni, che dovrà quindi coordinarsi con le diverse Amministrazioni titolari nell'ambito delle loro programmazioni, al fine di consentire che gli specifici Progetti bandiera possano rientrare nella programmazione degli investimenti e nella gestione finanziaria delle risorse di ciascuna Amministrazione titolare;

- i Progetti bandiera, promossi dal DARA, si configurano come progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- è necessario dare attuazione all'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021 mediante l'individuazione e il finanziamento dei Progetti bandiera proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome, la cui elaborazione deve assicurarne la coerenza con le linee del PNRR;
- il Nucleo PNRR Stato-Regioni è deputato a fornire supporto per l'individuazione dei Progetti bandiera, nel rispetto della leale collaborazione tra i livelli di governo e delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province Autonome e delle loro programmazioni, anche con

riferimento alle risorse dei Programmi Operativi Regionali, gestendo l'attività istruttoria finalizzata alla definizione e selezione dei progetti mediante appositi tavoli di coordinamento;

i criteri guida per la selezione delle progettualità mediante individuazione diretta ovvero mediante bando pubblico, riguarderanno, *ex pluris*, la coerenza con gli importi, i tempi e i vincoli di finanziabilità delle linee di investimento identificate, ivi compresi milestone e target associati a ciascun investimento, la finanziabilità attraverso le linee di intervento del PNRR e il collegamento tra le priorità strategiche delle Regione con le linee di intervento del PNRR;

le Amministrazioni titolari dovranno garantire il finanziamento dei Progetti bandiera compatibilmente con la capienza finanziaria per ciascun intervento;

la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 e il relativo allegato *Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*, a norma della quale le Amministrazioni titolari degli investimenti possono finanziare le progettualità regionali con accordi di programma (e quindi con una procedura negoziata), purché coerenti con il Piano e rispondenti alle strategie connesse all'attuazione dello stesso, anche in modalità "mista" (procedura negoziata per il finanziamento diretto di una progettualità regionale, considerata "pilota" e pubblicazione di bandi aperti cui ogni soggetto eleggibile potrà partecipare);

occorre giungere ad una definizione delle modalità di condivisione e implementazione dei progetti con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR cui si riferiscono i Progetti bandiera e le Regioni e Province Autonome proponenti;

il Ministero della Salute è Amministrazione titolare degli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR, che si articola in Componente 1, "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", volta a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari, e in Componente 2, "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", contenente gli interventi volti a favorire il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi, nonché investimenti dedicati alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

- 1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione sistematica e istituzionale tra il DARA e il Ministero della Salute per la realizzazione degli interventi in materia di salute che hanno una ricaduta sul territorio, con particolare riferimento al finanziamento dei "Progetti bandiera" di cui all'articolo 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge 152 del 2021 e ad eventuali ulteriori progetti a valere sulle risorse del PNRR e sulle altre risorse disponibili in relazione ai temi considerati.
- 2. I Progetti di cui al comma 1 potranno essere finanziati con le risorse a valere sul PNRR e sul PNC nonché su ulteriori risorse che il Ministero della Salute dovesse individuare tra quelle nella sua disponibilità.
- 3. L'attuazione del presente Protocollo viene garantita nell'ambito delle risorse già disponibili in via ordinaria per le attività istituzionali delle Parti, senza oneri aggiuntivi per la sua attuazione.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

- 1. Nell'ambito del Protocollo, le parti si impegnano a:
- a) individuare progettualità che coinvolgono le Regioni e le Province autonome al fine di sviluppare la massima sinergia tra le parti per la migliore riuscita dei progetti sui territori;
- b) perseguire stabili modalità di interlocuzione e di collaborazione;
- c) collaborare per superare le eventuali criticità derivanti dalla gestione dei Progetti di cui all'articolo 2, anche attraverso la costituzione di tavoli di confronto tematici;
- d) lavorare congiuntamente al fine di implementare i Progetti bandiera secondo i *target* e le *milestone* individuati dal PNRR;
- e) attivare le iniziative per favorire il dialogo con le Regioni e le Province Autonome coinvolte nell'implementazione dei Progetti bandiera, nonché con gli enti locali eventualmente coinvolti;
- f) assicurare il supporto necessario per la realizzazione dei Progetti bandiera nonché il relativo monitoraggio;
- g) sottoscrivere specifici accordi di collaborazione con la Regione interessata per la realizzazione del Progetto bandiera, definendo anche le modalità con cui le iniziative vengono valorizzate nella programmazione dell'Amministrazione titolare.
- 2. Ciascuna parte individuerà la struttura tecnica a supporto delle interlocuzioni e delle istruttorie per l'implementazione dei Progetti.
- 3. Il DARA si avvarrà del Nucleo PNRR Stato-Regioni per l'interlocuzione tecnica con le Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

Articolo 4

(Comitato di coordinamento e monitoraggio)

- 1. Al fine di declinare ulteriormente le attività previste nel presente Protocollo e di monitorarne lo stato di attuazione, è istituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio formato da tre rappresentanti del DARA e da tre rappresentanti del Ministero della Salute.
- 2. La partecipazione al Comitato e il suo funzionamento non comportano oneri finanziari.

Articolo 5

(Attuazione)

1. L'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per le attività istituzionali delle Parti.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'attuazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

IL MINISTRO DELLA SALUTE